**Cass. III Pen., n. 5773 del 6/02/2014 – Pres. Teresi - Est. Ramacci – Ric. N.**

**RIFIUTI –** Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti può concorrere con il reato di associazione per delinquere?

*Non esiste un rapporto di specialità tra il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere) e quello previsto dall'art. 260 d.lgs. 152/06 che possono, pertanto, concorrere.*

**Ritenuto in fatto**

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20.5.2013 ha respinto la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di P. N., avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, così modificando l'originaria misura della custodia in carcere, in quanto indagato per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 260 d.lgs. 152/06.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che il reato di associazione per delinquere e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, prevedendo i medesimi elementi costitutivi, si porrebbero tra loro in rapporto di specialità.

Afferma, inoltre, che l'ordinanza applicativa della misura sarebbe stata emessa da giudice incompetente perché, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3 d.1. 90/2008, convertito nella legge 14.7.2008, n. 123, avrebbe dovuto essere disposta dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

**Considerato in diritto**

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.

La possibilità di concorso tra il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e quello contemplato dall'art. 260 d.lgs. 152/06 è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte.

4. Occorre a tale proposito ricordare che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è ascrivibile a «chiunque», assumendo così la natura di reato comune. Quale elemento soggettivo si richiede il dolo specifico e si tratta di reato di pericolo presunto.

I requisiti della condotta sono stati così individuati. in primo luogo, nel compimento di più operazioni; allestimento di mezzi e attività continuative organizzate che con l'attività predetta devono essere strettamente correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione "e" (v. Sez. III 17 gennaio 2002). Si è anche precisato (Sez. III n. 40827 del 10 novembre 2005) che tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta (conf. Sez. III n,47870, 22 dicembre 2011).

Si tratta, inoltre, di reato abituale in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (Sez. III n. 46705 del 3 dicembre 2009) e rispetto al quale l'apprezzamento circa la soglia minima di rilevanza penale della condotta deve essere effettuato non soltanto attraverso il riferimento al mero dato numerico, ma, ovviamente, anche considerando gli ulteriori rimandi, contenuti nella norma, a «più operazioni» ed all'«allestimento di mezzi e attività continuative organizzate» finalizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti (Sez. III n. 47229 del 6 dicembre 2012).

Il reato riguarda l'espletamento di attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti le quali, già sanzionate penalmente nella Parte Quarta del d.lgs. 152/06, vengono agevolate dalle azioni propedeutiche descritte in precedenza e deve avere ad oggetto un quantitativo «ingente» di rifiuti (rispetto alla determinazione del quale v. Sez. III n. 47229 del 6 dicembre 2012, cit.) oltre che essere finalizzata al perseguimento di un ingiusto profitto, non necessariamente consistente in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio (Sez. III n. 40827 del 10 novembre 2005 V. anche Sez. III n. 40828 del 10 novembre 2005).

Il bene giuridico protetto va inoltre individuato nella tutela della pubblica incolumità.

5. Quanto all'associazione per delinquere, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che elementi tipici del reato sono la sussistenza un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati. l'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue il reato associativo dall'accordo caratterizzante il concorso di persone nel reato e l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (così, da ultimo, Sez. Il n. 16339, 10 aprile 2013).

Si è ulteriormente chiarito che la partecipazione all'associazione, distinguendosi da quella del concorrente nel reato di cui all'art. 110 cod. pen., implica, a differenza di quest'ultima, l'esistenza di un «pactum sceleris», con riferimento alla consorteria criminale e della «affectio societatis», in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata (Sez. Il n. 47602, 7 dicembre 2012).

6. Con specifico riferimento alla possibilità di concorso tra le due fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di osservare che la sussistenza del delitto di associazione per delinquere è indipendente dalla concreta realizzazione dei reati-fine, poiché l'art. 416 cod. pen. sanziona la mera associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza subordinare la condanna all'effettiva commissione dei singoli reati fine, la cui effettiva realizzazione non resta conseguentemente assorbita da quella concernente il reato associativo (così Sez. III n. 18351, 7 maggio 2008, non massimata sul punto. V. anche Sez. III n. 40945, 19 novembre 2010; Sez. III n. 45057, 4 dicembre 2008; Sez. III n. 25207, 20 giugno 2008).

Si tratta, peraltro, di reati aventi oggettività giuridiche diverse, l'uno riguardando l'ordine pubblico e l'altro, come si è detto, la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.

Pare superfluo rilevare che, ai fini del concorso tra i due reati, è necessaria la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi, cosicché la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nell'art. 260 d.lgs. 152/06 con quella richiesta per la configurabilità dell'associazione per delinquere, richiedendo tale ultimo reato la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dall'art. 260 d.lgs. 152/06, richiedendosi, evidentemente, un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un indeterminato programma criminoso.

7. Deve conseguente affermarsi la inesistenza di un rapporto di specialità tra il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e quello previsto dall'art. 260 d.lgs. 152/06 che possono, pertanto, concorrere.

8. Date tali premesse, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, la sussistenza in concreto dei requisiti per la configurabilità di entrambi i reati non viene posta in discussione dal ricorrente, il quale si è limitato a rilevare, in via del tutto generica, la sussistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie che, per le ragioni in precedenza esposte, deve essere senz'altro escluso.

9. Parimenti destituita di fondamento risulta l'ulteriore eccezione concernente la competenza del giudice collegiale all'emanazione del provvedimento applicativo della misura cautelare.

Invero, la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ha disposto l'attribuzione della competenza sul reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/06 alle Procure Distrettuali dal 7 settembre 2010 operando, attraverso l'art. 11, comma l, la modifica dell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

Dunque la competenza all'emissione del provvedimento era senz'altro attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

Va inoltre osservato che la speciale attribuzione di cui all'art. 3 del d.l. n. 90/2008, convertito in legge n. 123/2008, richiamata in ricorso è cessata a far data dal 31 dicembre 2009, termine finale dell'efficacia dello stato emergenziale di cui al predetto decreto legge (cfr. Sez. I n. 45852, 30 dicembre 2010) ed il mancato rispetto della composizione collegiale del G.I.P. non avrebbe determinato comunque alcuna nullità (Sez. III n. 18779, 16 maggio 2012).

10. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

[omissis]